

LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2008, N. 5

Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi

TITOLO V

Revisione legale dei conti

Art. 40 (Soggetti revisionandi)

[...]

4. Sono in ogni caso assoggettati annualmente alla revisione legale dei conti da parte di una società di revisione: (...) b) gli enti gestori dei fondi mutualistici di cui al comma 2 dell'articolo 43, qualora la consistenza del fondo stesso ecceda i 200 mila euro. In tal caso il revisore deve esprimere un giudizio anche sull'utilizzo di detti fondi.

TITOLO VI

Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

Art. 43 (Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)

1. L'associazione di rappresentanza può promuovere la costituzione di un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, al quale si applica, in quanto compatibile, l'articolo 11, commi 2, 3 e 8 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
2. Questo fondo è gestito senza scopo di lucro da una società per azioni o da una società a responsabilità limitata o da una associazione, di seguito denominata ente gestore, per la cui costituzione, da realizzarsi osservando gli eventuali requisiti fissati nel regolamento regionale, è necessaria una preventiva autorizzazione della struttura amministrativa.
3. Gli enti cooperativi in forma societaria aderenti all'associazione promotrice del fondo destinano a questo almeno il 3 per cento dei loro utili netti annuali e, in sede di loro liquidazione, il loro patrimonio indivisibile residuo.

L'associazione di rappresentanza destina allo stesso fondo almeno il 3 per cento dei propri utili netti annuali.

[...]

Art. 44 (Vigilanza sugli enti gestori)

1. La vigilanza sugli enti gestori è esercitata dalla struttura amministrativa.
2. L'ente gestore comunica senza indugio alla struttura amministrativa:
 - a)** la relazione di revisione del proprio bilancio, se soggetto, con allegato l'elenco degli interventi finanziari effettuati nel corrispondente anno;
 - b)** ogni significativa modificazione del proprio atto costitutivo, della propria organizzazione competente a gestire il fondo e del proprio regolamento degli interventi e ogni altra informazione ritenuta utile dalla struttura amministrativa;
 - c)** il proprio scioglimento.

Art. 45 (Fondi mutualistici provinciali per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)

1. Ciascuna Provincia istituisce e disciplina un fondo mutualistico provinciale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
2. Al fondo gestito dalla Provincia territorialmente competente sono destinati, ai sensi della disciplina nazionale, almeno:
 - a)** il 3 per cento degli utili netti annuali e il patrimonio indivisibile residuo al termine della liquidazione degli enti cooperativi in forma societaria non aderenti ad alcuna associazione di rappresentanza o aderenti ad un'associazione di rappresentanza che non ha costituito il fondo mutualistico di cui al comma 1 dell'articolo 43 e non prevede il versamento ai fondi mutualistici della associazione nazionale di riferimento;
 - b)** il patrimonio indivisibile residuo delle associazioni di rappresentanza in caso di loro scioglimento;
 - c)** i fondi mutualistici di cui al comma 1 dell'articolo 43, in caso di scioglimento del relativo ente gestore.

[...]